

# Successione: chi deciderà?

Quando la suddivisione di un lascito oltrepassa i confini nazionali, le divergenze tra il diritto svizzero e quello europeo possono essere fonte di conflitto.



**Luca Cattaneo, avvocato, studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.**

**L**a mobilità fa parte della nostra società. Sempre più sono le persone che nel corso della loro vita si trasferiscono da un Paese all'altro, risiedendovi temporaneamente o stabilmente e acquisendone in alcuni casi persino la nazionalità. Il legislatore non ha potuto rimanere indifferente di fronte a tale fenomeno e ha dovuto emanare delle specifiche norme di diritto internazionale privato per cercare di regolare tutte quelle casistiche che si sviluppano oltre i confini nazionali. Gli scopi principali del diritto internazionale privato sono di definire l'autorità competente ad occuparsi di una determinata fattispecie e il diritto applicabile alla stessa. Nonostante il carattere internazionale di queste norme, esse fanno parte della legislazione nazionale e non sempre collimano con quanto previsto da altri Paesi.

L'Unione europea, cosciente di tale problematica, sta adottando delle disposizioni comuni per cercare di ridurre al minimo il potenziale di conflitto fra gli Stati membri. In ambito successorio essa è riuscita nel recente passato a emanare uno specifico Regolamento (n. 650/2012 del 4 luglio 2012, applicabile a tutte le successioni aperte dopo il 17 agosto 2015), nel quale sono state codificate delle norme condivise fra gli Stati membri volte a fare chiarezza in merito alla competenza decisionale e al diritto applicabile nei casi di successione internazionale, valide indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni che compongono l'asse ereditario.

Sebbene fra gli Stati UE sia stata raggiunta una condivisione sui principi di diritto internazionale privato in materia di successione, con la Svizzera il rischio di conflitto persiste. A tal proposito giova anzitutto precisare che la Svizzera non è direttamente legata al Regolamento eu-

ropeo. Conoscendo esso tuttavia delle regole universali - ossia che producono degli effetti pure al di fuori dell'Unione - anche il nostro Paese non è immune da quanto previsto dalla novella legislativa europea. Ciò vale in modo particolare per quanto attiene alla questione della competenza delle autorità incaricate dal Regolamento a decidere sulle successioni legate in qualche modo a uno Stato UE (ad esempio a seguito della presenza di un immobile o di un conto bancario in uno Stato membro). Il rischio che l'autorità di uno Stato UE possa rivendicare la propria competenza (limitata o illimitata) a decidere sulla successione di una persona residente in Svizzera (di nazionalità svizzera o estera) non è quindi inesistente e lo scontro normativo possibile.

Da un lato, il conflitto tra il diritto internazionale privato svizzero e quello europeo si pone per una questione concettuale. Secondo il Regolamento UE la competenza a decidere su una successione è infatti attribuita sulla base della 'residenza abituale' dell'ereditando.

Determinante è dunque un elemento del passato, ovvero il luogo in cui il de cuius ha vissuto abitualmente negli anni precedenti il decesso. Diversa è la concezione del diritto svizzero, che conferisce la competenza alle autorità dell'«ultimo domicilio» del defunto, ovvero del luogo in cui una persona si è stabilita con l'intento di rimanerci durevolmente.

Contrariamente all'impostazione europea, il criterio determinante secondo il diritto svizzero è dunque rivolto al futuro. Tale divergenza concettuale è inevitabile fonte di conflitto, ciò che può essere illustrato con un semplice esempio. Un cittadino francese, da sempre residente in Francia, decide di trasferirsi in Svizzera con la volontà di rimanerci per tutto il

resto della vita. Dopo solo pochi mesi dal trasferimento muore però improvvisamente. Avendo egli vissuto praticamente tutta la sua vita in Francia, secondo il diritto europeo egli sarà considerato come 'residente in Francia', mentre dal diritto svizzero sarà ritenuto 'domiciliato' nel nostro Paese. Sia le autorità francesi che quelle svizzere potrebbero dunque rivendicare la propria competenza a occuparsi della successione.

Vi è poi un secondo aspetto del Regolamento europeo che interessa da vicino il nostro Paese. Esso prevede infatti una cosiddetta 'competenza sussidiaria' delle autorità degli Stati UE, la quale si applica quando una persona deceduta in uno Stato terzo - come ad esempio la Svizzera - lascia dei beni in uno Stato membro dell'UE e vi ha risieduto abitualmente nei 5 anni precedenti il decesso. In questi casi - secondo il Regolamento UE - quello Stato membro potrà essere competente a decidere sull'intera successione, attirando a sé la competenza persino per i beni lasciati dall'ereditando nello Stato terzo.

In definitiva, se da un lato l'Unione europea è riuscita nell'intento di unificare le norme di conflitto a livello sovranazionale, dall'altro è andata persino oltre, definendo una competenza degli Stati UE a decidere anche sulle successioni solo limitatamente legate all'Unione, ciò che non può essere trascurato da chi ha lasciato l'Unione europea per trasferirsi nel nostro Paese o che nell'UE detiene parte del proprio patrimonio.